

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 16 luglio 2013

Omissis

Regolamento Generale d'Ateneo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con la delibera n. 13 del 18/04/2013 il Senato Accademico nell'approvare in via preliminare il testo del Regolamento Generale di Ateneo ha altresì invitato al Direttore Generale ad effettuare una revisione formale del testo, per semplificare talune procedure amministrative nonché di prevedere l'applicazione della normativa comunitaria per la gestione dei Fondi di provenienza dell'UE.

Il Consiglio di Amministrazione, successivamente, con delibera n. 5 del 17 giugno 2013, ha approvato alcune modifiche al suddetto testo che di seguito vengono riportate ed evidenziate nel testo.

Si propone, pertanto, che il Senato Accademico, prenda atto delle successive modifiche esitate dal Consiglio e

DELIBERI

di approvare il Regolamento Generale di Ateneo nella seguente formulazione:

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

- Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dello Statuto e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito detta Università.
- 3. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutti i casi in cui non sia prevista una disciplina specifica. Nello specifico, nel quadro dello sviluppo dei programmi d'insegnamento e di ricerca europei e internazionali, l'Università esercita la propria autonomia programmatoria e gestionale nell'utilizzazione dei contributi finanziari dell'Unione Europea e di altre istituzioni internazionali, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale, anche in deroga alle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 4. Il Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, entrerà in vigore quindici giorni dopo l'emanazione del relativo decreto da parte del Rettore.

Art. 2 Informazione, comunicazione, diritto di accesso e sicurezza dei dati

- 1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa e in applicazione dell'art. 6 dello Statuto, l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.
- 1. L'Università provvede alla pubblicazione degli atti regolamentari e delle deliberazioni degli organi di governo sul proprio sito WEB e cura l'informazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di notizie in merito alle proprie attività, in ottemperanza alle previsioni



normative in materia di trasparenza.

2. L'Università riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi in proprio possesso con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa disciplinante la materia. L'Università organizza, inoltre, le informazioni ed i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne la diffusione nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti d'Ateneo in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 3 Principi generali

- 1. L'Università adotta, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, tutte le iniziative idonee a rendere effettivo il diritto allo studio in ottemperanza ai principi di uguaglianza e di libero accesso all'istruzione superiore sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.
- 2. L'Università degli Studi di Palermo contribuisce a garantire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi e di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che di fatto impediscono la piena realizzazione del diritto allo studio.
- 3. per gli studenti che, in attesa dell'accoglimento della domanda di cambiamento di sesso da parte del tribunale e di conseguenza della rettifica dello stesso da parte dell'ufficio anagrafe, richiedono l'aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di apposita certificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere utilizzato al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 4 Ambiti di intervento

- 1. L'Università in conformità alla normativa vigente:
 - a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi;
 - b) organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
 - c) promuove le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - d) agevola la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio;
 - e) promuove corsi per studenti part time, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;
 - f) promuove, sostiene e pubblicizza attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni avvalendosi, altresì, delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività' di servizio svolte da quest'ultime;
 - g) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali e pubblicizza gli interventi in materia di diritto agli studi universitari;
- h) promuove la mobilità degli studenti ed i programmi di interscambio che possono avere



validità ai fini dei corsi di studio, con altre università e con istituzioni assimilate sia italiane sia estere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità delle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli:

- i) sostiene le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative:
- j) promuove la formazione post-laurea e permanente;
- k) assicura forme di assistenza agli studenti con disabilità iscritti all' Ateneo, a norma della L. 17/1999.

Art. 5 Esonero dal pagamento delle tasse universitarie

- 2. L'Università prevede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi e/o tasse universitarie a favore di studenti che possiedono specifici requisiti di reddito e merito ma che non hanno le risorse finanziarie indispensabili alla prosecuzione degli studi.
- 3. Per lo studente che si iscriva dopo un periodo di interruzione degli studi è previsto il pagamento, per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto, di un diritto omnicomprensivo in misura fissa, oltre alle tasse ed ai contributi previsti per l'anno accademico in corso, al fine di incentivare il conseguimento del titolo di studio.
- 4. Gli organi di governo potranno prevedere ulteriori benefici, in conformità alle disposizioni vigenti, a favore di studenti che si trovino in particolari condizioni, ritenute meritevoli di tutela.

Art. 6 Contributi

- 1. L'Università può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio, interventi finanziari a favore degli studenti diretti a:
 - a) assistere i nuclei familiari meno abbienti nelle spese di mantenimento della prole impegnata negli studi universitari;
 - b) attenuare la disuguaglianza economica tra studenti in sede, da una parte e studenti pendolari e fuori sede dall'altra .
 - c) incentivare gli studenti pendolari e fuori sede alla freguenza delle lezioni
- 1. Le modalità di erogazione e l'entità dei contributi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 7 Agevolazioni alla frequenza ai corsi

- 1. Per promuovere l'iscrizione e l'accesso alle istituzioni universitarie di studenti part time l'Università demanda ai Regolamenti didattici di ogni Corso di studio la possibilità di prevedere specifiche forme di attribuzione di crediti formativi universitari a studenti che non possano frequentare per qualsiasi ragione nonché apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impediti alla frequenza.
- 2. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.

Art. 8 Mobilità studentesca e riconoscimento periodi di studio compiuti all'estero

- 1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università aderisce a programmi di mobilità studentesca, nell'ottica della promozione dell'interscambio culturale tra studenti appartenenti ad atenei italiani e stranieri.
- 2. Con appositi Regolamenti sono disciplinate le modalità di svolgimento dei suddetti programmi, nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento didattico di Ateneo



Art .9 Orientamento e tutorato

1. L'Università organizza attività di orientamento e tutorato secondo le modalità dettate dai relativi regolamenti cui si fa espresso rinvio, al fine di assicurare assistenza e sostegno agli studenti, prevenendo la dispersione ed il ritardo nel compimento degli studi.

Art. 10 Attività a tempo parziale

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, l'Università, con propri regolamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica, può disciplinare forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
- 2. Un apposito Regolamento disciplina le modalità di espletamento dell'attività e di selezione degli studenti, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ELETTORALI GENERALI

Art. 11 Norme generali e comuni

- 1. In tutte le elezioni, laddove non sia diversamente disciplinato, nel caso in cui vi sia parità di voti conseguiti dai candidati, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nelle elezioni delle componenti studentesche, in caso di parità di voti la prevalenza è accordata sulla base della data di iscrizione al corso di studio e, in subordine, della maggiore età.
- Le funzioni di Decano, per ogni organo di riferimento, sono assunte dal professore di prima fascia che ha maggiore anzianità di nomina in ruolo. Qualora il Decano sia candidato oppure impedito per altra causa, le funzioni vengono assunte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità.
- 3. Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi.
- 4. Fermo restando quanto disposto dai relativi regolamenti di Ateneo, la mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo medesimo.
- 5. Sono eleggibili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dell'Ateneo, ad esclusione degli iscritti ai Master di I e II livello. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 12 Indizione e svolgimento delle elezioni

- 1. Ferme restando le disposizioni in materia di elezioni previste dallo Statuto e dai singoli Regolamenti elettorali, le elezioni degli organi e delle rappresentanze vengono indette almeno trenta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.
- 2. La presentazione delle candidature deve avvenire nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento elettorale. Lo svolgimento delle elezioni deve precedere di almeno trenta giorni la scadenza del mandato, salvo che non sia previsto diversamente dal bando.



Art. 13 Sostituzione

- 1. Nei casi di decadenza dell'eletto, conseguente alla sopravvenuta carenza dei requisiti di eleggibilità o a qualsiasi altra causa, si procede alla sostituzione secondo le modalità indicate nel relativo regolamento elettorale nei relativi regolamenti.
- 2. Ove non vi sia alcuna disposizione in materia si provvede alla nomina del primo candidato non eletto. Se l'elezione è avvenuta col sistema delle liste si provvede alla nomina del primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
- 3. Laddove non vi siano altri candidati, ovvero altri candidati appartenenti alla stessa lista, si procede ad indire nuove elezioni.
- 4. Nella prima adunanza successiva, l'organo collegiale prende atto della sostituzione e della nuova composizione.
- 5. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il periodo di mandato che ancora residua, nel caso di componenti elettivi di organi collegiali.

Art. 14 Proroga del mandato, decadenza dalla carica e sostituzioni

- 1. Nel caso di scadenza prima del rinnovo dell'organo, il mandato è prorogato solo per motivi eccezionali.
- 2. Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica elettiva, la sostituzione avviene a norma dell'art. 13 del presente Regolamento.
- 3. Nel caso di decadenza degli organi delle strutture didattiche e di ricerca, il Rettore può compiere personalmente o tramite delegato gli atti urgenti di competenza dell'organo.
- 4. La presente disposizione si applica sia agli organi collegiali sia agli organi monocratici dell'Ateneo.

TITOLO IV

ORGANI DI ATENEO

CAPO I

NORME GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 15 Deleghe

- 1. La delega di poteri relativi ad un organo è formalizzata in uno specifico provvedimento amministrativo, adottato nelle forme ordinarie.
- 2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento può comunque compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate.

Art. 16 Provvedimenti d'urgenza e ratifiche

1. In caso di urgenza il Rettore, il Direttore di Dipartimento, il Coordinatore del Corso di Studi ed il Presidente della Struttura di raccordo possono emanare gli atti di competenza dell'organo collegiale che presiedono.



2. I provvedimenti adottati nell'esercizio di tale potere straordinario devono essere immediatamente trasmessi all'organo competente per la ratifica, che deve avvenire nella prima adunanza dell'organo collegiale successiva all'emanazione dei predetti provvedimenti.

Art. 17 Organi Ausiliari del Rettore

1. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di docenti dell'Ateneo, delegando loro funzioni che non gli siano esclusivamente riservate e dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

CAPO II FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 18 Convocazione della seduta e ordine del giorno

- 1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono effettuate dal Presidente dell'organo collegiale.
- 2. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da un terzo dei componenti con diritto di voto, o da altra superiore frazione stabilita nei regolamenti di organizzazione di ciascun organo.
- 3. Con le stesse procedure di cui al comma precedente può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
- 4. Gli argomenti da trattare nel corso di ogni singola adunanza devono essere indicati in modo chiaro nell'avviso di convocazione e trattati secondo l'ordine progressivo ivi indicato, salvo che non sia stabilito diversamente dalla maggioranza assoluta dei presenti.
- 5. La convocazione in via ordinaria va effettuata mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e va spedita all' interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, presso il recapito indicato all'atto dell'insediamento.
- 6. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi utili di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati entro e non oltre il termine fissato in ciascuno dei relativi regolamenti interni e, comunque, con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore precedenti alla seduta.
- 7. Ai sensi della vigente normativa, sono ritenute valide le comunicazioni effettuate tramite fax o altro mezzo telematico ed informatico.
- 8. Prima del termine di una seduta viene indicato, ove possibile, un calendario di massima per le sedute successive. Per il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico la programmazione è annuale.
- 9. Il Presidente può, all'apertura della seduta, per comprovati motivi di urgenza, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti dell'organo collegiale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, procedere all'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non previsti da trattare. in via d'urgenza.

Art. 19 Validità delle sedute

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, salvo che non sia diversamente stabilito,



è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

- 2. Gli assenti giustificati e coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma del presente articolo non concorrono alla determinazione del numero legale, purché non superino un terzo dei componenti dell'organo.
- 3. Ferma l'ipotesi di decadenza dalla carica di cui all'art. 10, comma 6, dello Statuto, sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi ed esami quali candidati, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, nonché gli altri motivi ritenuti validi dal Regolamento interno dell'organo collegiale.
- 4. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nella convocazione senza che la seduta sia stata validamente costituita, la stessa è aggiornata.
- 5. In alcun caso la seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa veci.
- 6. Nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere sentiti, solo per specifici argomenti, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, soggetti interni o esterni.

Art. 20 Partecipazione alle attività degli Organi di Governo

1. I componenti degli Organi di Governo hanno diritto / dovere di assentarsi dal servizio per partecipare alle attività inerenti alla carica, sino al termine della loro effettiva durata.

Art. 21 Modalità di votazione e di decisione.

- 1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione.
- Le votazioni riguardanti persone avvengono possono avvenire a scrutinio segreto su richiesta di un componente del collegio, la presidenza motiva l'eventuale condizione di inammissibilità della richiesta, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento interno dell'organo collegiale.
- 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia prescritto un quorum. Gli astenuti valgono come voto contrario.
- 4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Le deliberazioni sono rese pubbliche ai sensi ed agli effetti della normativa vigente anche attraverso strumenti informatici e sono pubblicate sul sito WEB.

Art. 22 Verbalizzazione delle sedute

- 1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione.
- 2. I verbali sono approvati di norma all'inizio della seduta successiva.
- 3. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni con esclusione degli argomenti di merito sulle proposte già approvate e respinte.



- 4. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente alla seconda seduta e comunque non oltre novanta giorni da quest'ultima.
- 5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico ed i pareri del Senato Accademico sono numerati progressivamente, sono immediatamente esecutivei e sono trasmessi tempestivamente.

Art. 23 Sedute congiunte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

- 1. Per la discussione di problematiche di interesse comune e nei casi espressamente previsti, possono tenersi sedute congiunte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
- 2. La seduta è presieduta dal Rettore che ne dispone la convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno. In caso di impedimento o assenza del Rettore la seduta è presieduta dal Prorettore vicario.
- 3. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario, con ausilio di propri collaboratori.
- 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo.

Art. 24 Commissioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

- 3. Per l'efficace ed efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere istituite al loro interno Commissioni istruttorie permanenti.
- 4. L'istituzione e le modalità di funzionamento vengono disciplinate dai rispettivi regolamenti interni.

CAPO III

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 25 Norme relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione

- 1 Sei dei componenti devono essere scelti tra esperti dei settori culturali di cui all'articolo 22 comma 4 dello Statuto di Ateneo (uno per settore) sono così individuati:
 - a) Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche;
 - b) Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie;
 - c) Scienze mediche e biomediche;
 - d) Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione;
 - e) Scienze dell'antichità, filologico letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche:
 - f) Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali.
- 2 Il Nucleo opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e, tramite il suo Presidente relaziona, annualmente, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione. La relazione viene esposta dal Rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.
- 1. Per l'espletamento dell'attività del Nucleo di valutazione, i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.



- Qualora fosse necessario sostituire un componente del Nucleo, il Senato Accademico provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente del Nucleo sostituito.
- Nell'ambito delle somme appositamente stanziate in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni del Nucleo.

Art. 26 Norme relative al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Rettore.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei conti opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie.
- 3. Per l'espletamento dell'attività il Collegio o i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
- 4. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Collegio, il Rettore provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente sostituito.
- 5. Nell'ambito delle somme appositamente stanziate in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Collegio fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni.

STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 27 Istituzione e disattivazione delle Strutture di Raccordo

- 1. L'istituzione di una Struttura di Raccordo avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto, con decreto del Rettore ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su iniziativa di almeno due dipartimenti.
- Nella proposta di istituzione devono essere indicati il progetto didattico, le risorse culturali e didattiche e i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Dottorato di ricerca, i Corsi di Specializzazione e i Master afferenti.
- 3. La Struttura di Raccordo viene disattivata se il numero dei dipartimenti proponenti è inferiore a due.

Art. 28 Regolamento delle Strutture di Raccordo

- Il Consiglio della Struttura di Raccordo elabora ed approva il Regolamento della Struttura di Raccordo che deve contenere le norme di convocazione e di funzionamento del Consiglio e le modalità di convocazione dello stesso.
- Per quanto non diversamente previsto valgono le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali previste dalle norme dello Statuto dell'Università di Palermo e del presente Regolamento.



DIPARTIMENTI

Art. 29 Istituzione dei Dipartimenti

- 1. Ogni proposta di nuova istituzione di un Dipartimento, formulata sulla base di un dettagliato progetto scientifico e formativo, deve contenere l'indicazione delle risorse culturali disponibili, l'indicazione dei SSD di riferimento e dei corsi di laurea incardinati o da incardinare, una previsione realistica del fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature e deve essere sottoscritta da almeno quaranta docenti proponenti, di cui almeno trenta di ruolo a tempo indeterminato ed accertandone la sostenibilità con riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge per almeno un triennio.
- 2. Un Dipartimento che alla data del 31 ottobre non soddisfa i requisiti di legge viene disattivato a far data dal 1 gennaio dell'anno seguente salvo riacquisizione dei requisiti medesimi.
- 2. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, assunto il parere del Senato Accademico, assicurando la disponibilità di risorse, locali e personale, anche in considerazione delle eventuali variazioni di assetto dei Dipartimenti esistenti.

Art. 30 Organizzazione

- 1. Il Regolamento del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, disciplina, in funzione del progetto scientifico e formativo, l'organizzazione e l'eventuale articolazione in sezioni del Dipartimento, nel rispetto di quanto riportato al successivo comma 2, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organi.
- 2. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
 - Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dedici- quindici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
 - Successivamente alla sua istituzione, alla Sezione possono afferire ulteriori docenti, previo parere favorevole dei componenti della stessa.
 - Ciascun docente può afferire ad una sola sezione.
 - Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
 - Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci dodici.
 - I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano le modalità di funzionamento delle Sezioni e possono prevedere la figura del Referente della Sezione. Alle Sezioni possono essere affidati compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca.
 - Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.
- 3. Le modalità di elezione e la durata delle cariche delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento e le limitazioni delle diverse componenti alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dallo Statuto e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 31 Gestione

1. I Dipartimenti godono di autonomia gestionale e amministrativa, nei limiti delle risorse



finanziarie assegnate dal bilancio unico di Ateneo e nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Responsabile amministrativo, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, attua e coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore del Dipartimento, dei conseguenti atti ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 32 Afferenze

- 1. Ogni professore e ricercatore in servizio deve afferire ad un Dipartimento.
- 2. I professori e i ricercatori, all'atto della presa di servizio, afferiscono al Dipartimento che ha attivato la procedura di selezione o chiamata.
- 3. La mobilità interdipartimentale dei professori e ricercatori è disciplinata dall'apposito regolamento di Ateneo in materia.

Art. 33 Archivio degli atti

- 1. Il Direttore del Dipartimento e il Responsabile amministrativo sono responsabili della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.
- I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono contenere i termini essenziali delle discussioni, le delibere e i risultati delle votazioni. L'originale del verbale viene conservato nell'archivio del Dipartimento e reso disponibile ai componenti il Consiglio in area riservata dei siti web dei dipartimenti.
- 3. I pareri e le delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono comunicati, a cura del Direttore di Dipartimento, all'organo o struttura competente allegando estratto il verbale. Qualora si presenti la necessità di abbreviare i tempi, gli stralci relativi possono essere approvati seduta stante dal Consiglio di Dipartimento, indipendentemente dall'approvazione delle altri parti del verbale.

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

Art. 34 Istituzione dei Centri Interdipartimentali

- 1. I Centri Interdipartimentali di ricerca sono costituiti, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, su proposta di docenti e/o ricercatori a tempo determinato interessati, afferenti a dipartimenti diversi.
- 2. La proposta deve indicare gli ambiti di attività e gli obiettivi, contenuti in un programma di durata almeno triennale e non superiore ad anni sei.
- 3. I Centri interdipartimentali non possono essere sede di riferimento di corsi di studi né sede di dottorati di ricerca. Possono essere sede di master di I e di II livello. Possono richiedere l'attivazione di assegni di ricerca di tipo B (art. 22 comma 4 lettera b della L240/2010) e stipulare contratti di collaborazione.
- La proposta di istituzione deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti. La delibera di approvazione deve indicare le risorse messe a disposizione anche in forma non esclusiva.
- 5. I Centri interdipartimentali sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del



Senato Accademico.

6. La gestione amministrativa e contabile dei Centri interdipartimentali è affidata alla struttura amministrativa di uno dei Dipartimenti che contribuiscono alla loro costituzione.

Art. 35 Durata del Centro Interdipartimentale

- 1. Il Centro Interdipartimentale viene istituito per un periodo strettamente limitato alla durata del programma di attività, indicato nella proposta di attivazione.
- 2. È possibile avanzare la proposta motivata di rinnovo. In quest'ultimo caso si applica la procedura di approvazione e istituzione di cui al precedente articolo.

CENTRI E CONSORZI INTERUNIVERSITARI

Art. 36 Adesione e partecipazione

- 1. L'Ateneo può perseguire le finalità e svolgere le azioni di cui all'art. 9, comma 1, dello Statuto d'Ateneo, nei limiti della vigente legislazione e delle proprie norme statutarie regolamentari, mediante la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Centri e Consorzi interuniversitari.
- 2. L'Ateneo può essere sede dei Centri e Consorzi interuniversitari, le cui modalità di partecipazione e di funzionamento sono definite negli atti istitutivi.
- 3. La costituzione, la partecipazione e l'adesione ai Centri e ai Consorzi di cui al comma 1, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente *ratione materiae*.
- 4. Le proposte relative alla costituzione, partecipazione e adesione ai Centri e ai Consorzi di cui al comma 1, vengono prodotte nelle forme indicate dall'art. 56, comma 3.
- 5. Per le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dai precdenti commi si rinvia all'art. 9 dello Statuto d' Ateneo ed all'art. 56 del presente regolamento.

TITOLO-V ORGANIZZAZIONE STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

CAPO I ORGANIZZAZIONE

Art. 37 Attività di gestione e organizzazione amministrativa

- L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di governo attribuite al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuite al Direttore Generale e ai Dirigenti, ad esclusione della gestione della ricerca e dell'insegnamento in conformità al comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
- 2. Il Direttore Generale ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.



3. Il Direttore Generale per migliorare l'efficacia organizzativa dell'Ateneo può individuare, per quei processi ritenuti strategici, il responsabile del processo, attribuendo specifici compiti e responsabilità.

Art. 38 Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale esercita le competenze a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, nel primo trimestre dell'anno, una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente.

CAPO II DIRIGENTI

Art. 39 Funzioni

- 1. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
 - a. provvedono provvedere alla gestione delle attività amministrative di competenza, dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore Generale, adottando gli atti amministrativi conseguenti e presentando al Direttore Generale una relazione annuale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
 - b. organizzano organizzare le risorse umane e strumentali loro assegnate;
 - c. verificano verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività,
 - d. individuano individuare i responsabili del procedimento:
 - e. sono responsabili assumere la responsabilità della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali dell'Area di pertinenza
 - f. esercitano esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 2. I Dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità loro proprie, con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 40 Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento d'Ateneo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 41 Conferimento incarichi dirigenziali.

- 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale con apposito e motivato provvedimento, cui accede un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
- 2. Le modalità di conferimento sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAPO III PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO

Art. 42 Reclutamento del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. Le assunzioni del personale tecnico amministrativo e bibliotecario devono avvenire nel



rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in base al programmazione del fabbisogno del personale, effettuata in conformità alla normativa in vigore

- 1. Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario è assunto in base alla pianificazione strategica di Ateneo, alla correlata programmazione del fabbisogno del personale e in conformità alla vigente normativa.
- 2. Le modalità di assunzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario sono disciplinate, in conformità **della** con la legislazione vigente, del Regolamento che disciplina i procedimenti di selezione per assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
- 3. L'Amministrazione, in relazione alle professionalità da reclutare e alle attitudini da accertare, determina la tipologia di procedimento concorsuale da utilizzare e i titoli di studio richiesti per l'accesso alle categorie individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 43 Formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

- 1. La formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario riveste importanza strategica e concorre a sostenere gli indirizzi evolutivi e di sviluppo dell'organizzazione dell'Università.
- 2. La programmazione dell'attività formativa deve contemperare l'innalzamento qualitativo dei servizi prestati dall'Amministrazione con le esigenze di crescita professionale del personale.
- 3. La formazione deve concorrere, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di comparto vigente, alla progressione economica orizzontale.
- 4. Le modalità di organizzazione dell'attività formativa per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario e l'individuazione delle tipologie di attività formative che possono condurre all'acquisizione di Crediti Formativi Professionali, conformemente a quando stabilito dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto Università sono disciplinate dal Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico amministrativo e bibliotecario e dal Regolamento per i crediti formativi professionali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

Art. 44 Mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. Le procedure di mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, interna, compartimentale ed intercompartimentale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in merito, sono disciplinate con apposito Regolamento i cui principi fondamentali sono ispirati al contemperamento dell'interesse dell'Ateneo e dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.

CAPO IV PATRIMONIO E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 45 Modalità per l'istituzione delle strutture di servizio di Ateneo

- 1. Le strutture di servizio dell'Università si articolano in strutture centrali e periferiche.
- 2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può costituire, ai sensi dell'art.45 dello Statuto, nuove strutture di servizio, a supporto delle attività istituzionali di Didattica e di Ricerca denominate centri di



servizio, in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti.

- 3. I Centri possono essere dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione del Centro.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della costituzione del Centro, ne individua gli organi di gestione sulla base della proposta pervenuta.

Art. 46 Centri di Ricerca e di Servizio

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, può istituire, ai sensi dell'art. 45 Statuto, Centri di Ricerca e/o di Servizio di Ateneo, di seguito denominati "Centri", al fine di consentire la piena valorizzazione delle risorse scientifiche e tecnologiche dell'Ateneo.
- 2. I Centri sono dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono garantite dai Dipartimenti, che ne propongono la costituzione e che concorrono alla sua gestione, o dal Coordinamento dei Centri di Ateneo.
- 3. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.
- 4. I componenti del Consiglio sono designati dai Consigli dei Dipartimenti che partecipano al Centro, tra i Professori e Ricercatori interessati allo stesso agli obiettivi per i quali esso è stato costituito. Il Direttore di norma viene eletto dai componenti del Consiglio del Centro. Il Direttore e Consiglio durano in carica tre anni e il mandato è rinnovabile.
- 5. Ogni anno, il Consiglio del Centro presenta al Consiglio di Amministrazione e al Coordinamento dei Centri di Ateneo:
 - a) una relazione di consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente;
 - b) un programma di previsione delle attività che prevede di realizzare nell'anno successivo;
 - c) un programma di sviluppo triennale.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato di Coordinamento dei Centri di Ateneo, può decidere la soppressione del Centro, il suo mantenimento o il suo potenziamento. Può altresì intervenire, sempre su indicazione del Comitato di Coordinamento dei Centri di Ateneo, fornendo indirizzi strategici precisi cui il Centro deve adeguarsi.

Art. 47 Comitato di Coordinamento dei Centri di Ricerca/Servizio

- 6. Il Comitato di Coordinamento dei Centri d'Ateneo è investito della valorizzazione, della promozione e del coordinamento dei Centri di Ricerca d'Ateneo e delle attrezzature scientifiche da questi gestite. Il Comitato è composto da un numero professori o ricercatori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci. Il componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti proponenti i Centri costituiti e in carica tre anni. Il mandato non è rinnovabile.
- 7. Il Comitato sovrintende all'operato dei Centri e in particolare mira:
 - a) al raccordo tra le attività dei Centri al fine di evitare sovrapposizione di attività, spreco di risorse, conflitti di attribuzioni;
 - b) alla promozione delle attività scientifiche e/o di servizio dei singoli Centri;
 - c) all'ottimale fruizione delle risorse offerte dai Centri da parte dell'Ateneo e/o di soggetti



esterni, anche mediante la definizione di regole di utilizzo delle attrezzature e di godimento dei servizi prodotti d'intesa con i singoli Centri.

Art. 48 46 Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

- 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede formula indirizzi, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo ai sequenti compiti:
 - o censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - o vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
 - o formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale di cui al successivo comma 5.
- 1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo, anche su proposta del Senato Accademico.
- 2. Tale programmazione è informata a criteri e priorità di imputazione delle risorse finanziarie e di messa a disposizione delle risorse immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.
- 3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.
- 4. Il Senato Accademico propone il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, contenente l'ordine di priorità generale di intervento e quello di ciascun settore di intervento formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca con riferimento a:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria:
 - c) restauro e riqualificazione del patrimonio immobiliare;
 - d) ristrutturazioni;
 - e) ampliamenti e nuove costruzioni;
 - f) acquisizione ed alienazione di beni.
- 1. Il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo.
- 2. L'Università realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo, sia con fondi propri sia con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali sia di settore degli interventi del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, salvo i casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.
- 3. Alla scadenza del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, il Senato Accademico, con motivata deliberazione, può proporre le modifiche delle pregresse previsioni e priorità, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. esso viene il piano vigente può



anche essere aggiornato, con analoga procedura e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione, in accordo ai criteri fissati dal comma precedente.

4. Prima della sua scadenza il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale può essere aggiornato in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportunao e/o non differibile l'adeguamento.

ART. 49 47 Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo

- 1 L'Ateneo riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA) per il conseguimento dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura e della ricerca scientifica all'interno e all'esterno dell'Ateneo, fa proprii i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
- 2 <u>Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo è costituito, da un insieme coordinato di strutture di servizio, attraverso il quale, l'Università assicura l'acquisizione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio librario e documentale ed il più ampio accesso alle risorse informative on-line. Allo SBA afferiscono le biblioteche di Struttura di raccordo e di Dipartimento, l'archivio storico di Ateneo, i centri di documentazione e le altre biblioteche di Ateneo.</u>
- 3 Lo SBA si compone di un Comitato di Coordinamento, del servizio speciale del Sistema Bibliotecario ed Archivistico di Ateneo e correlati Settori bibliotecari centrali, delle biblioteche di Dipartimento, di quelle delle Strutture di raccordo e delle altre biblioteche di Ateneo, le cui funzioni sono definite dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
- 4 Il medesimo Regolamento contiene le norme relative alle tipologie delle biblioteche e dei servizi da esse resi agli utenti istituzionali e fissa, inoltre, le prestazioni di base che ogni biblioteca deve fornire.

Art. 50 48 Sistema Museale e Orto Botanico

- 1. L'Ateneo promuove la conservazione, l'arricchimento, la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico, tramite l'istituzione del Sistema Museale e Orto Botanico (SiMuA), il cui obiettivo è l'integrazione e il coordinamento delle attività dei musei universitari, nel rispetto dell'autonomia scientifica e organizzativa delle singole strutture.
- 2. Il SiMuA si articola in:
 - a) Musei tematici, Orto Botanico ed Herbarium Mediterraneum;
 - b) collezioni di interesse scientifico e/o didattico custodite presso i Dipartimenti o le Facoltà dell'Ateneo;
 - c) siti di particolare interesse archeologico, naturalistico, storico dell'Ateneo.
 - Le attività del SiMuA sono coordinate dal Rettore tramite un suo delegato.
 - Le attività e le competenze del SiMuA sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 51 49 Sistema Informativo di Ateneo

- 1. Il Sistema Informativo di Ateneo (SIA) svolge attività sistemistiche e applicative in ambito ICT (Information & Communication Technology) a supporto dell' attività didattica, di ricerca e amministrativa dell'Ateneo
- 2. Il SIA è articolato in Settori:



- Il SIA svolge anche attività di supporto progettuale, sistemistico e gestionale per conto dell'AOUP ed è in grado di poter estendere l'offerta ICT anche ad enti e/o aziende esterni.
- Il SIA è gestito da un Comitato di indirizzo presieduto dal delegato del Rettore.
 A supporto delle attività del SIA viene costituito un comitato di indirizzo presieduto da un delegato del Rettore.
- 4 Le attività e le competenze del SIA, le competenze e le funzioni del comitato di indirizzo, sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 52 50 Centro Linguistico di Ateneo

- 1. Il Centro Linguistico di Ateneo **(CLA)** opera quale centro per i servizi linguistici rivolti ai corsi di studio dell'Ateneo, ai singoli studenti, alle strutture interne dell'Ateneo, alle istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché ad altri Enti pubblici e soggetti privati.
- 2 A supporto delle attività del CLA viene costituito un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da un professore dell'Ateneo appartenente ad un SSD di ambito culturale coerente con le finalità del CLA, designato dal Rettore sentito il parere del Senato Accademico.
- 3 Le attività e le competenze del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) sono stabilite da un apposito Regolamento.

Art. 53 51 Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo

- 1 II Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT) assicura: l'informazione e la promozione sull'offerta didattica dell'Ateneo presso le agenzie educative presenti nel territorio; l'orientamento alla scelta del corso di laurea; l'accoglienza e il disbrigo della formalità di ingresso per gli studenti stranieri; il sostegno allo studio e il tutorato per tutti gli studenti iscritti; il supporto psicologico; il Job Placement e la facilitazione nell'interfaccia laureato-mondo del lavoro.
- 2 Il COT opera in stretta partnership con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU).
- 3 A supporto delle attività del COT viene costituito un Comitato Direttivo, presieduto dal Delegato del Rettore al Coordinamento delle attività di orientamento e tutorato
- 4 Le attività e le competenze del COT, la composizione, e le funzioni del Comitato Direttivo, sono disciplinate da un apposito regolamento

Art. 54-52 Comitato per lo Sport Universitario

- 1. L'Ateneo istituisce, in conformità alla legge 28.06.1977 n.394, il Comitato per lo Sport Universitario (CSU) che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
- 2. Rientrano nei programmi di sviluppo delle attività sportive:
 - a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti;
 - b) la organizzazione di attività sportiva, di corsi e di perfezionamento nelle varie discipline sportive;
 - c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed



internazionale.

3. Il CSU definisce, inoltre, di intesa con gli Enti locali, le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità, predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. La composizione e le funzioni del CSU sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VI RELAZIONI ESTERNE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 55 53 Rapporti e convenzioni con enti esterni

- 1. I rapporti e le convenzioni con enti esterni, nell'ambito dell'autonomia e delle finalità istituzionali dell'Ateneo, possono essere costituiti rapporti e convenzioni con enti esterni nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, nei limiti delle previsioni dell'art. 9 dello Statuto d'Ateneo, nonché nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico d'Ateneo ed al bilancio consolidato.
- 2. La stipulazione di un contratto, di una convenzione, di un accordo o di un protocollo, la costituzione, la partecipazione o l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi interuniversitari e consorzi interuniversitari, a consorzi, società di capitali, fondazioni, associazioni e altri enti associativi non commerciali, di diritto pubblico e privato, e¹ sono subordinati alla sussistenza dei sequenti requisiti:
 - a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;
 - b) l'oggetto dei contratti e degli altri atti di cui al comma 1, sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Ateneo e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
 - c) sia stata verificata l'esistenza nell'Ateneo di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
 - d) i contratti e gli altri atti di cui al comma 1 siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
 - e) l'esecuzione dei contratti e degli atti di cui al comma 1 e lo svolgimento delle attività degli enti previsti dal medesimo comma 1 consentano di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.
- 3. Le proposte relative ai rapporti cui al comma 2 vanno indirizzate al Magnifico Rettore presso l'Ufficio competente *ratione materiae* unitamente ad una relazione, a cura della struttura e/o soggetto proponente, che evidenzi i requisiti di cui alle lettere a), b), c),d) e) del precedente comma, nonché di adeguata documentazione di presentazione degli altri contraenti e degli atti da cui si evince la volontà di quest'ultimi a porre in essere il rapporto contrattuale o associativo.
- 4. La proposta di stipula di un atto convenzionale, fatti salvi i rapporti di cui all'art. 28, comma 2 lettera e), dello Statuto d'Ateneo, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente, ratione materiae viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica ed alla ricerca all'orientamento e ai servizi agli studenti.
- 5. I contratti, le convenzioni, gli accordi e i protocolli possono essere stipulati, fatto salvo quanto



previsto dall'art. 30, comma 1 lettera d) dello Statuto, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati, secondo quanto previsto dagli appositi Regolamenti di Ateneo.

- 6. La partecipazione a società di capitali e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 9, comma 7, dello Statuto.
- 7. La partecipazione a società di capitali e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto, alle seguenti condizioni:
 - a) partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento:
 - b) stipulazione di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.
 - c) che l'Ateneo possa esercitare il recesso libero e senza oneri;
- 8. La costituzione di organismi in house nella forma di società a responsabilità limitata avviene in conformità dell'art. 9, comma 3, dello Statuto.
- 9. Con appositi regolamenti verranno definite le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 9 dello Statuto d' Ateneo

CAPO II ACCORDI CON UNIVERSITÀ STRANIERE

Art. 56 54 Internazionalizzazione

- 4. L' Ateneo, al fine di accrescere il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, promuove ed incentiva attività e progetti di collaborazione internazionale con Università e Istituti di ricerca e di formazione stranieri che prevedano la mobilità di docenti e ricercatori.
- 5. Per il raggiungimento di tale finalità le azioni che intende promuovere sono:
 - a) l'incentivazione della realizzazione di corsi di studio internazionali;
 - b) l'incentivazione del rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
 - c) l'incentivazione della mobilità di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio di durata almeno annuale e specializzandi, dottorandi italiani e stranieri in progetti congiunti di ricerca con Università straniere;
 - d) la facilitazione dell'accesso di docenti, ricercatori e studenti stranieri alle proprie strutture e della loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o di formazione;
 - e) l'incentivazione della partecipazione a programmi europei di istruzione, di formazione, di ricerca e/o cooperazione
 - f) il perseguimento del carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche tramite l'adozione di lingue straniere della comunità scientifica di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
- 6. Le attività ed i progetti trovano sostegno finanziario in apposito capitolo di bilancio.
- 4. L'Ateneo adotta un Piano strategico per l'internazionalizzazione e istituisce la Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo di cui al successivo art. 59, che svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici. Tale Commissione esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate da tali organi.



Art. 57 55 II quadro delle azioni per l'internazionalizzazione

- 1. Le azioni previste nell'ambito delle attività di cui all'articolo 55 precedente consistono in:
 - a) progettazione e realizzazione congiunte, su base di reciprocità, di corsi di studio di cui all'art. 3 del DM 3.11.1999 n. 509, e di quanto previsto nel regolamento "Scuola Internazionale di Studi Avanzati", previa istituzione di apposita convenzione firmata dai Rettori, in regola con i regolamenti didattici dell'Ateneo.
 - b) iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti congiunti di ricerca o cooperazione previa stipula di apposita convenzione firmata dai Rettori, che prevedano la mobilità dei docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca italiani e stranieri.
 - c) contributo per la copertura di spese collegate alla partecipazione a programmi comunitari di ricerca.
 - d) mobilità di studiosi stranieri presso le strutture dell'Ateneo per la elaborazioni di progetti di cooperazione o di docenti dell'Ateneo presso strutture estere per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.
- 1. Il bando annuale, predisposto dall'Area ricerca e sviluppo, indica il finanziamento complessivo destinato a ciascuna delle azioni previste, che sarà in regime di cofinanziamento per le azioni A e B e di contributo per le azioni C e D.
- 2. Su proposta della Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, sulla base dei risultati raggiunti e in conformità agli indirizzi di programmazione del Senato Accademico, tali azioni possono essere modificate con decreto rettorale.

Art. 58 56 Commissione per le relazioni internazionali

- 1. La Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, denominata CoRI, è istituita con delibera del Senato Accademico; presieduta dal Rettore o dal delegato alle Relazioni Internazionali, è composta da un rappresentante indicato da ciascun Dipartimento.
- 2. La Commissione dura in carica tre anni.
- 3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove azioni finalizzate all'internazionalizzazione dell'Ateneo;
 - b) promuove e coordina i programmi europei di istruzione e formazione;
 - c) coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici;
 - d) stabilisce quali delle azioni previste di cui all'articolo 56 debbono essere inserite nel bando annuale, e delibera in merito.
 - e) coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito della mobilità studentesca in entrata ed in uscita e in particolare:
 - propone, ove necessario, modifiche al regolamento per la disciplina delle procedure di attuazione della mobilità degli studenti e dei docenti (LLP/ERasmus);
 - svolge azione di indirizzo nell'ambito del riconoscimento e della conversione delle votazioni degli esami di profitto e trasferimento crediti ottenuti presso Università straniere;
 - svolge azione di indirizzo nell'ambito della applicazione del Diploma Supplement;
 - f) propone e/o modifica la procedura di attivazione delle convenzioni internazionali e lo schema da seguire come modello.

Art. 59 57 Modalità di partecipazione

Le modalità di presentazione delle richieste, l'utilizzo dei fondi e la disciplina specifica di ogni azione (requisiti soggettivi, obiettivi, voci di spesa ammissibili, criteri di ammissibilità e priorità,



limitazioni ed esclusioni, etc.) sono contenute nel bando annuale che **viene** opportunamente pubblicizzato.

CAPO III VISITING PROFESSOR –

Art. 60 58 Attività di collaborazioni scientifiche esterne

- A personalità accademiche, a ricercatori ed a scienziati di chiara fama provenienti dall'estero
 che svolgono attività di collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo di
 Palermo può essere conferito il titolo di "Visiting Professor".
- 2. Tale collaborazione scientifico-didattica si realizza mediante lo svolgimento di:
 - cicli di lezioni
 - attività seminariali
 - attività di ricerca nei laboratori dell'Ateneo
 - iniziative di cooperazione didattica e scientifica.
- 3. La qualifica di Visiting Professor non conferisce diritto a retribuzione e/o a rimborso spese, a meno che non lo prevedano apposite convenzioni o altre forme di collaborazione.
- 1. La proposta di attribuzione del titolo è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 59 Norme transitorie

1 Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento a far data dall'entrata in vigore delle nuove diposizioni statutarie.

La commissione "Regolamenti e procedure di semplificazione" nella seduta del 11/07/2013 ha proposto le seguenti modifiche:

Art. 2 Informazione, comunicazione, diritto di accesso e sicurezza dei dati

- 1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa e in applicazione dell'art. 6 dello Statuto, l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.
- 2. L'Università provvede alla pubblicazione degli atti regolamentari e delle deliberazioni degli organi di governo sul proprio sito WEB e cura l'informazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di notizie in merito alle proprie attività, in ottemperanza alle previsioni normative in materia di trasparenza.
- 3. L'Università riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi in proprio possesso con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa disciplinante la materia vigente. L'Università organizza, inoltre, le informazioni ed i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne la diffusione nei limiti previsti della normativa vigente e dai regolamenti d'Ateneo in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.



Art. 3 Principi generali

- 1. L'Università adotta, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, tutte le iniziative idonee a rendere effettivo il diritto allo studio in ottemperanza ai principi di uguaglianza e di libero accesso all'istruzione superiore sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.
- L'Università degli Studi di Palermo contribuisce a garantire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi e di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che di fatto impediscono la piena realizzazione del diritto allo studio.
- 3. per gli studenti che, in attesa dell'accoglimento della domanda di cambiamento di sesso da parte del tribunale e di conseguenza della rettifica dello stesso da parte dell'ufficio anagrafe, richiedono l'aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di apposita certificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere utilizzato al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 4 Ambiti di intervento

- 1. L'Università in conformità alla normativa vigente:
 - a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi;
 - b) organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
 - c) promuove le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - d) agevola la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio;
 - e) promuove corsi per studenti part time, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;
 - f) promuove, sostiene e pubblicizza attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni **e gli enti locali** avvalendosi, altresì, delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività' di servizio svolte da quest'ultime:
 - g) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali e pubblicizza gli interventi in materia di diritto agli studi universitari;
 - h) promuove la mobilità degli studenti ed i programmi di interscambio che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con altre università e con istituzioni assimilate sia italiane sia estere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità delle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
 - i) sostiene le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative;
 - i) promuove la formazione post-laurea e permanente;
 - k) assicura forme di assistenza agli studenti con disabilità iscritti all' Ateneo, a norma della L. 17/1999.



- 1. L'Università prevede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi e/o tasse universitarie a favore di studenti che possiedono specifici requisiti di reddito e merito ma che non hanno le risorse finanziarie indispensabili alla prosecuzione degli studi.
- 2. Per lo studente che si iscriva dopo un periodo di interruzione degli studi è previsto il pagamento, per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto, di un diritto omnicomprensivo in misura fissa, oltre alle tasse ed ai contributi previsti per l'anno accademico in corso, al fine di incentivare il conseguimento del titolo di studio.
- 3. Gli organi di governo potranno prevedere ulteriori benefici, in conformità alle disposizioni vigenti, a favore di studenti che si trovino in particolari condizioni, ritenute meritevoli di tutela.

Art. 6 Contributi

- 1. L'Università può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio, interventi finanziari a favore degli studenti diretti a:
 - a) assistere sostenere i nuclei familiari meno abbienti nelle spese di mantenimento della prole impegnata negli studi universitari;
 - b) attenuare la disuguaglianza economica tra studenti in sede, da una parte e studenti pendolari e fuori sede dall'altra .
 - c) incentivare gli studenti pendolari e fuori sede alla frequenza delle lezioni
- 2. Le modalità di erogazione e l'entità dei contributi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11 Norme generali e comuni

- 1. In tutte le elezioni, laddove non sia diversamente disciplinato, nel caso in cui vi sia parità di voti conseguiti dai candidati, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nelle elezioni delle componenti studentesche, in caso di parità di voti la prevalenza è accordata sulla base della data di iscrizione al corso di studio e, in subordine, della maggiore età.
- 2. Le funzioni di Decano, per ogni organo di riferimento, sono assunte dal professore di prima fascia che ha maggiore anzianità di nomina in ruolo. Qualora il Decano sia candidato oppure impedito per altra causa, le funzioni vengono assunte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità.
- 3. Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi.
- 4. Fermo restando quanto disposto dai relativi regolamenti di Ateneo, la mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo medesimo.
- 5. Sono eleggibili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dell'Ateneo, ad esclusione degli iscritti ai Master di I e II livello. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 13 Sostituzione

1. Nei casi di decadenza dell'eletto, conseguente alla sopravvenuta carenza dei requisiti di eleggibilità o a qualsiasi altra causa, si procede alla sostituzione secondo le modalità indicate nel relativo regolamento elettorale nei relativi regolamenti.



- 2. Ove non vi sia alcuna disposizione in materia si provvede alla nomina del primo **dei** non eletti. Se l'elezione è avvenuta col sistema delle liste si provvede alla nomina del primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
- 3. Laddove non vi siano altri candidati, ovvero altri candidati appartenenti alla stessa lista, si procede ad indire nuove elezioni.
- 4. Nella prima adunanza successiva, l'organo collegiale prende atto della sostituzione e della nuova composizione.
- 5. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il periodo di mandato che ancora residua, nel caso di componenti elettivi di organi collegiali.

Art. 14 Proroga del mandato, decadenza dalla carica e sostituzioni

- 1. Nel caso di scadenza prima del rinnovo dell'organo, il mandato è prorogato solo per motivi eccezionali.
- 2. Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica elettiva, la sostituzione avviene a norma dell'art. 13 del presente Regolamento.
- 3. Nel caso di decadenza degli organi delle strutture didattiche e di ricerca, il Rettore può compiere personalmente o tramite delegato gli atti urgenti di competenza dell'organo.
- 4. La presente disposizione si applica sia agli organi collegiali sia agli organi monocratici dell'Ateneo.

Art. 18 Convocazione della seduta e ordine del giorno

- 1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono effettuate dal Presidente dell'organo collegiale.
- 2. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da un **terzo** dei componenti con diritto di voto, o da altra superiore frazione stabilita nei regolamenti di organizzazione di ciascun organo.
- 3. Con le stesse procedure di cui al comma precedente può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
- 4. Gli argomenti da trattare nel corso di ogni singola adunanza devono essere indicati in modo chiaro nell'avviso di convocazione e trattati secondo l'ordine progressivo ivi indicato, salvo che non sia stabilito diversamente dalla maggioranza assoluta dei presenti.
- 5. La convocazione in via ordinaria va effettuata mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e va spedita all' interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, presso il recapito indicato all'atto dell'insediamento.
- 6. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi utili di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati entro e non oltre il termine fissato in ciascuno dei relativi regolamenti interni e, comunque, con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore precedenti alla seduta.



- 7. Ai sensi della vigente normativa, sono ritenute valide le comunicazioni effettuate tramite fax o altro mezzo telematico ed informatico.
- 8. Prima del termine di una seduta viene indicato, ove possibile, un calendario di massima per le sedute successive. Per il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico la programmazione è annuale.
- 9. Il Presidente può, all'apertura della seduta, per comprovati motivi di urgenza, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti dell'organo collegiale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, procedere all'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non previsti da trattare. in via d'urgenza.

Art. 19 Validità delle sedute

- 1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, salvo che non sia diversamente stabilito, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- Gli assenti giustificati e coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma del presente articolo non concorrono alla determinazione del numero legale, purché non superino un terzo dei componenti dell'organo.
- 3. Ferma l'ipotesi di decadenza dalla carica di cui all'art. 10, comma 6, dello Statuto, sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute, oltre l'assolvimento degli obblighi istituzionali, le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi ed esami quali candidati, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, per nonché gli altri motivi ritenuti validi dal Regolamento interno dell'organo collegiale.
- 4. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nella convocazione senza che la seduta sia stata validamente costituita, la stessa è aggiornata.
- 5. In alcun caso la seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa veci.
- Nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere sentiti, solo per specifici argomenti, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, soggetti interni o esterni.

Art. 21 Modalità di votazione e di decisione.

- 1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione.
- 2. Le votazioni riguardanti persone avvengono possono avvenire a scrutinio segreto su richiesta di un componente del collegio, la presidenza motiva l'eventuale condizione di inammissibilità della richiesta, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento interno dell'organo collegiale.
- 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia prescritto un quorum. Gli astenuti valgono come voto contrario.



- 4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Le deliberazioni sono rese pubbliche ai sensi ed agli effetti della normativa vigente anche attraverso strumenti informatici e sono pubblicate sul sito WEB.

Art. 22 Verbalizzazione delle sedute

- 1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione.
- 2. I verbali sono approvati di norma all'inizio della seduta successiva.
- 3. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni con esclusione degli argomenti di merito sulle proposte già approvate e respinte.
- 4. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente alla seconda seduta e comunque non oltre novanta giorni da quest'ultima.
- 5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico ed i pareri del Senato Accademico sono numerati progressivamente, sono immediatamente esecutivei e sono trasmessi tempestivamente.

Art. 27 Istituzione e disattivazione delle Strutture di Raccordo

- 1. L'istituzione di una Struttura di Raccordo avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto, con decreto del Rettore ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su iniziativa di almeno due dipartimenti.
- 2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati il progetto didattico, le risorse culturali e didattiche e i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Dottorato di ricerca, i Corsi di Specializzazione e i Master afferenti.
- 3. La Struttura di Raccordo viene disattivata se il numero dei dipartimenti proponenti è inferiore a due.

Art. 29 Istituzione dei Dipartimenti

- 1. Ogni proposta di nuova istituzione di un Dipartimento, formulata sulla base di un dettagliato progetto scientifico e formativo, deve contenere l'indicazione delle risorse culturali disponibili, l'indicazione dei SSD di riferimento e dei corsi di laurea incardinati o da incardinare, una previsione realistica del fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature e deve essere sottoscritta da almeno quaranta docenti proponenti, di cui almeno trenta di ruolo a tempo indeterminato ed accertandone la sostenibilità con riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge per almeno un triennio.
- 2. Un Dipartimento che alla data del 31 ottobre non soddisfa i requisiti di legge viene disattivato a far data dal 1 gennaio dell'anno seguente salvo riacquisizione dei requisiti medesimi.
- 3. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, assunto il parere del Senato Accademico, assicurando la disponibilità di risorse, locali e personale, anche in considerazione delle eventuali variazioni di assetto dei Dipartimenti esistenti.



- 1. Il Regolamento del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, disciplina, in funzione del progetto scientifico e formativo, l'organizzazione e l'eventuale articolazione in sezioni del Dipartimento, nel rispetto di quanto riportato al successivo comma 2, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organi.
- 2. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
 - Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dedici quindici dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Successivamente alla sua istituzione, alla Sezione possono afferire ulteriori docenti, previo parere favorevole dei componenti della stessa.

Ciascun docente può afferire ad una sola sezione.

Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.

Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di **dieci** dieci dodici.

- I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano le modalità di funzionamento delle Sezioni e possono prevedere la figura del Referente della Sezione. Alle Sezioni possono essere affidati compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca.
- Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.
- 3. Le modalità di elezione e la durata delle cariche delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento e le limitazioni delle diverse componenti alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dallo Statuto e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

II Senato Accademico

Visto lo Statuto ed in particolare l'art. 18, comma III lettera f;

Vista la delibera di Senato Accademico n. 13 del 18/04/2013 in cui si dà mandato al Direttore Generale di effettuare una revisione formale del testo, per semplificare alcune procedure amministrative e prevedere l'applicazione della normativa comunitaria per la gestione dei Fondi di provenienza dell'UE;

Vista la delibera n. 5 del 17 giugno 2013 del Consiglio d'Amministrazione;

Sentito il parere del Coordinatore della Commissione regolamenti e procedure di semplificazione d'Ateneo;

DELIBERA